



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 211 del 31/05/2016

**OGGETTO: RICOGNIZIONE RELATIVA ALLA SEDE MUNICIPALE
TEMPORANEA**

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

PREMESSO:

- che i sismi del 20 e 29 maggio 2012 hanno irrimediabilmente danneggiato l'ex sede municipale che poi per motivi di pubblica incolumità in data 19/07/2012 è stata abbattuta con ordinanza del Sindaco;
- che la Regione Emilia Romagna, a fronte di tali situazioni, ha emesso l'Ordinanza n. 26 del 22/08/2012 denominata "Piano Operativo Municipi", la quale prevedeva, tra l'altro, l'erogazione di contributi agli Enti attuatori per soluzioni alternative, temporanee e/o definitive alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione dei municipi (compreso affitto) per assicurare il normale svolgimento dell'attività tecnica ed amministrativa dei comuni, impegnati in prima linea nell'attività di assistenza alla popolazione e alla ricostruzione post-sisma;
- che l'Amministrazione ha valutato la disponibilità in affitto, quale sede municipale temporanea, i locali siti in Via Matteotti 7 e Piazza Pertini 20 e 21;

- che con nota prot. 13110 del 27/08/2012 il Sindaco ha inviato una richiesta alla Regione di autorizzazione al finanziamento per le spese da sostenere al fine del trasferimento degli uffici municipali all'interno dei locali sopraindicati, allegando una relazione tecnica contenente una descrizione delle opere da realizzare per adeguare gli spazi esistenti al nuovo uso, nonché una quantificazione economica di tali opere e del relativo canone di locazione;
- che con nota del 11/10/2012 prot. 4556 la Regione ha attestato la congruità di spesa per la realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dei locali (inclusi gli arredi) e per l'affitto, ritenendo che quanto richiesto fosse conforme alla lettera g) della succitata Ordinanza 26/2012;
- che con Decreto n. 139 del 09/11/2012 la Regione ha assegnato ai Comuni i contributi;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 534 del 15/11/2012, premesso tutto quanto sopra riportato, è stato approvato lo schema di contratto di locazione per la sede municipale temporanea;

VISTO che il Settore Lavori Pubblici ha elaborato, in concomitanza alla richiesta di contributo alla Regione Emilia Romagna e alla stipula del contratto di locazione, il progetto allegato alla presente che si approva;

DATO ATTO pertanto che l'intervento di adeguamento dei locali summenzionati alla funzione di municipio temporaneo è stato palesemente ritenuto di interesse pubblico e che prevedeva un cambio di destinazione d'uso da residenziale a uffici di alcuni locali, l'ampliamento di una zona degli stessi e lavori di adeguamento impiantistico e murario;

DATO ATTO che l'ampliamento di cui sopra, consistente nella chiusura di una veranda con conseguente aumento di volume, non risulta conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG trovandosi in zona omogenea A (centro storico);

RICHIAMATO l'art. 20 della LR 15/2013 secondo cui:

- può essere rilasciato un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per interventi su edifici di interesse pubblico, previa delibera di Consiglio Comunale;
- il permesso, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare, tra l'altro, le destinazioni d'uso ammissibili e la densità edilizia;

DATO ATTO inoltre che:

- il progetto rispetta le norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza;
- è stata redatta la Delibera di Consiglio Comunale n. 534 del 15/11/2012, la quale con l'approvazione dello schema di contratto di locazione, unitamente a tutto il percorso sopra esposto fatto con la Regione, ha implicitamente approvato l'applicazione della deroga agli strumenti urbanistici prevista all'art. 20 della LR 15/2013;
- la difformità dalle NTA del PRG consistente nell'aumento di volume risulta quindi possibile ai sensi del suddetto articolo di legge;

RITENUTO pertanto di poter applicare la deroga di cui all'art. 20 della LR 15/2013;

DATO ATTO che, comunque, tali modifiche sono temporanee per il tempo strettamente legato all'uso dei locali quali sede municipale e che pertanto allo scadere di tale utilizzo gli edifici verranno ripristinati allo stato di fatto ante-operam e la destinazione d'uso tornerà quella residenziale, nel rispetto di quanto definito dall'art. 9 del contratto di locazione;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
2. DI APPROVARE il progetto delle opere di adeguamento dei locali siti in Via Matteotti 7 e in Piazza Pertini 20 e 21 alla funzione di municipio temporaneo, come allegato, in tutti i suoi aspetti;
3. DI DARE ATTO che, comunque, tali modifiche sono temporanee per il tempo strettamente legato all'uso dei locali quali sede municipale e che pertanto allo scadere di tale utilizzo gli edifici verranno ripristinati allo stato di fatto ante-operam e la destinazione d'uso tornerà quella residenziale, nel rispetto di quanto definito dall'art. 9 del contratto di locazione;
4. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA